



COMUNE DI ACERRA

Città Metropolitana di Napoli

(Medaglia d'Oro al Merito Civile (D.P.R. del 17/06/1999))

www.comune.acerra.na.it

Ordinanza n. 20 del 27/03/2020

Oggetto: Ulteriore misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza n. 16 del 15/03/2020 - Regolamentazione circolazione stradale arterie comunali divieti e limitazioni.

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica in particolare, in particolare, l'art.32 che dispone ... *nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale;*

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), prevede che *"In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";*

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19, come convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante *"Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";*

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";*

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";*

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di*

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Vista l'Ordinanza n.23 del 25/03/2020 del Presidente della Giunta Regionale Campania con la quale fino al 14 aprile 2020 su tutto il territorio regionale è prorogato il divieto di uscire dalla abitazione, ovvero residenza, domicilio o dimora nella quale ci si trovi, ai sensi e per gli effetti dell'Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno 22 marzo 2020 e del DPCM 22 marzo 2020, fatta eccezione esclusivamente per gli spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative per le attività consentite, ovvero per situazioni di necessità o motivi di salute;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale;

Vista la nota del Vice Comandante della Polizia Municipale prot. n. 24641 del 27/03/2020 dalla quale si evince che la molteplicità delle strade cittadine di collegamento con i paesi limitrofi non consente un efficace controllo dei veicoli in entrata e uscita da territorio comunale e pertanto, al fine di garantire un efficace controlli stradali, risulterebbe opportuno inibire il transito veicolare in entrata e uscita in alcune zone della città;

Rilevata la rapida evoluzione dell'epidemiologia nonché l'alto rischio di diffusione del Coronavirus COVID-19, responsabile della pandemia in atto, nonché l'altissima capacità di contagio dallo stesso espressa sul territorio nazionale, ciò in considerazione dei dati statistici dell'epidemia in argomento;

Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID -19;

Ritenuto, pertanto, necessario adottare provvedimenti e misure aggiuntive a quelle già definite a livello nazionale e regionale con le precedenti ordinanze al fine di ridurre drasticamente all'interno

del territorio del Comune di Acerra e limitare al massimo la mobilità delle persone residenti per un congruo periodo di tempo;

Valutata l'esigenza, pertanto, a salvaguardia della salute pubblica, di intervenire a migliore precisazione delle misure di carattere straordinario finalizzate a fronteggiare l'emergenza sanitaria che si sta determinando con azioni finalizzate a fronteggiare e contenere la propagazione dell'epidemia in atto nei comuni limitrofi;

Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID-19;

Richiamato:

- l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., secondo il quale "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...)";
- l'art. 54 commi 4 e 4 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., che rispettivamente prevedono:
 - c. 4 - Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. (...)
 - c. 4-bis. - I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione,.

Con i poteri di Autorità sanitaria locale ed in ottemperanza alle leggi e ai regolamenti disciplinanti la materia, nonché ai sensi dell'art. 50 comma 3, T.U.O.E.L. (D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

ORDINA

in virtù di quanto in premessa da intendersi qui integralmente riportato ed ai sensi delle disposizioni menzionate, al fine di contenere il rischio di diffusione del COVID-19 e quindi per meglio monitorare eventuali spostamenti per e dal comune all'esterno del territorio comunale, in via precauzionale:

di regolamentare la circolazione stradale sul territorio comunale, in modo particolare le strade di collegamento con i paesi limitrofi, al fine di monitorare, controllare e limitare gli ingressi e le uscite dal Comune di Acerra, nonché al fine di agevolare eventuale identificazione dei soggetti che contravvengono a quanto disposto dai vari provvedimenti delle Autorità nazionali e regionali emessi, finalizzati alla limitazione della circolazione personale di tutti i cittadini con l'intento di fronteggiare l'emergenza sanitaria che si sta determinando e soprattutto per arginare l'epidemia;

RITENUTO

che le situazioni esposte e motivate integrino le azioni di eccezionalità ed urgenza ai fini della tutela della salute pubblica;

che le strade cittadine, in particolare modo quelle le strade di collegamento con i paesi limitrofi, interessate dalle limitazioni o divieti di accesso alla circolazione stradale risultano:

- Via Volturno, nei pressi del civico 300
- Via De Gasperi, altezza incrocio con Via Degli etruschi
- Via Viviani, per il tratto non praticabile
- Via Seminario, altezza cavalcavia Autostrada A 30

- Via degli Aragonesi, incrocio via Dei Normanni
- Via Valletta, incrocio Via Pietrabilanca
- Via San Giovanni, altezza ponte Autostrada A 30

RITENUTO

altresì di applicare le norme di circolazione per meglio disciplinare, ai sensi del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 Codice della Strada, il transito veicolare nelle vie interessate dalla presente Ordinanza.

ORDINA

per le motivazioni suindicate che qui si intendono integralmente riportate, l'istituzione del divieto di transito temporaneo agli autoveicoli, anche mediante apposizione di barriere modello New Jersey, idoneamente segnalate con dispositivi luminosi previsti dal C.D.S., eccetto a: Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, residenti e mezzi di soccorso e di trasporto autorizzati di cui ai dpcm e C.d.S., dal giorno 28/03/2020 Marzo 2020 sino a 14/04/2020, nelle strade sotto indicate:

- Via Volturmo, nei pressi del civico 300
- Via De Gasperi, altezza incrocio con Via Degli etruschi
- Via Viviani, per il tratto non praticabile
- Via Seminario, altezza cavalcavia Autostrada A 30
- Via degli Aragonesi, incrocio via Dei Normanni
- Via Valletta, incrocio Via Pietrabilanca
- Via San Giovanni, altezza ponte Autostrada A 30

INCARICA

il Dirigente e il Vice Comandante della Polizia Municipale locale di verificare che sia collocata apposita segnaletica stradale, conformemente a quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge e dalla presente ordinanza di istituzione del provvedimento per i soli tratti stradali e le aree in essa indicate, con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

OBBLIGA

il Vice Comandante della Polizia Municipale locale a vigilare affinché sia sempre mantenuta in perfetta efficienza la suddetta segnaletica, secondo le vigenti disposizioni di legge, per il periodo interessato;

INDIVIDUA

quale Responsabile del procedimento del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e ss. gg. della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i, il Dirigente della Polizia Municipale Ing. Vito Ascoli (pec: vito.ascoli@pec.comuneacerra.it) a cui devono essere trasmesse eventuali comunicazioni.

DISPONE

che, in caso venisse ritenuto necessario ed opportuno, il Comando di Polizia Locale, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, potrà consentire deroghe ai citati provvedimenti di viabilità, oltre che adottarne ed attuarne di ulteriori a limitazione della circolazione stradale, in particolare potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e adottare diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, compreso ulteriori provvedimenti di chiusura al traffico veicolare nelle vie limitrofe, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea;

che gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte;

che sia data comunicazione alla cittadinanza mediante affissione di manifesti murali sull'intero territorio comunale;

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune;

che la presente ordinanza venga trasmessa:

- alla Prefettura di Napoli,
- alla Regione Campania,
- all'Unità di Crisi Regionale COVID-19,
- Unità di soccorso del 118,
- Al Comando Vigili del Fuoco di Napoli,
- al Dipartimento di Sanità Pubblica ASL NA2 Nord,
- al locale Commissariato della Polizia di Stato,
- alla Stazione dei Carabinieri di Acerra,
- al Comando della Polizia Municipale locale.

AVVERTE

La presente Ordinanza, per il periodo dell'emergenza sanitaria in atto sul territorio nazionale, è in deroga ad ogni altro provvedimento vigente;

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 40 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla Residenza municipale, Acerra 27/03/2020

IL SINDACO
Raffaele LETTIERI